



Prot. 0950

Roma 1 febbraio 2013

Alle Aziende Speciali
Farmaceutiche, agli Enti, Consorzi
e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali
Associati

Alla Giunta Esecutiva

Loro sedi

Circolare n. 10

Oggetto: entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134.

Con il decreto legge in oggetto sono state emanate "Misure urgenti per la crescita del Paese" e specificamente, nel Titolo II, "Misure urgenti per l'agenda digitale e la trasparenza nella Pubblica Amministrazione".

Si richiama l'attenzione a proposito dell'art. 18 del decreto legge (per comodità allegato alla presente) recante la disciplina della c.d. "Amministrazione aperta" che introduce significativi obblighi di pubblicità.

Precisamente, sono soggette alla pubblicità sulla rete internet «*La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati*» (comma 1).

*

Per espressa previsione normativa, gli obblighi di pubblicità riguardano le Pubbliche Amministrazioni tradizionali ma altresì le aziende speciali e le società in house (art. 18 cit., comma 4).

In mancanza di differenti precisazioni da parte del legislatore, devono pertanto ritenersi ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 18 in commento anche le società in house e le aziende speciali operanti nel settore farmaceutico.

Le aziende speciali che agiscono nel campo farmaceutico non possono ritenersi esentate dai nuovi obblighi di pubblicità neanche in base al disposto dell'art. 114, comma 5-bis del t.u. enti locali perché esso circoscrive l'esclusione di tale categoria di aziende speciali unicamente dall'applicazione di quanto stabilito, per tutte le altre aziende, dallo stesso comma 5-bis («Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie»).

*

Si precisa che il testo dell'art. 18 è ridondante ma sembra che in definitiva ricadano nel sopradetto obbligo di pubblicità due categorie di erogazioni: le concessioni di vantaggi economici a fronte dei quali non vi è una controprestazione in senso proprio; i corrispettivi e compensi a fronte di un appalto o di una prestazione d'opera.

*

Le conseguenze del mancato rispetto della prescritta pubblicità sono indicate al comma 5: per le concessioni di vantaggi economici la pubblicazione ai sensi dell'art. 18 in esame costituisce, a partire dal 1° gennaio 2013, condizione legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico (così il comma 5).

La rigorosa previsione del comma 5 sembra peraltro riguardare alcune soltanto delle erogazioni contemplate al comma 1.

Infatti, mentre il comma 1 si riferisce a due categorie di erogazioni - attribuzione di vantaggi economici nonché attribuzione di corrispettivi e compensi - il comma 5 richiama unicamente la fattispecie della concessione di vantaggi economici.

La lettura di cui sopra sembra trovare conferma anche nello schema di decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Infatti, tale schema di decreto legislativo (che "assorbirebbe" al proprio interno anche la disciplina dell'odierno art. 18 del d.l. n. 83/2012) si occupa separatamente della pubblicità relativa ai provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici (artt. 26 e 27) e della pubblicità riguardante invece i contatti pubblici (art. 37) e la previsione di cui all'odierno art. 18 comma 5 è contenuta solo all'interno del cit. art. 26 cit. e non anche nell'art. 37.

Dunque, seppure con le cautele derivanti da un dettato normativo non privo di ambiguità, si potrebbe ritenere che le rigorose previsioni del comma 5 (che certamente riguardano la concessione di vantaggi economici) non si riferiscono anche alla mancata pubblicazione

dell'attribuzione di corrispettivi e compensi che rimane obbligatoria, ma senza costituire condizione di efficacia dell'erogazione.

*

Confidando di aver fornito utili elementi ai fini dell'applicazione della disposizione in oggetto, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dr. Arch. Venanzio Gizzi

